ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
11 dicembre 1998 *

Nella causa T-22/98,

Scottish Soft Fruit Growers Ltd, società di diritto scozzese, con sede in Blairgowrie (Gran Bretagna), con l'avv. Fergus Randolph, barrister, del foro d'Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv. ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera 16 ottobre 1997 indirizzata allo Scottish Office, con la quale

* Lingua processuale: l'inglese.

è stata disattesa la domanda di quest'ultimo vertente sull'interpretazione e l'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1992, n. 1991, che istituisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione (GU L 199, pag. 1), e del regolamento (CEE) della Commissione 30 luglio 1992, n. 2252, che fissa le modalità di applicazione del regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione (GU L 219, pag. 19),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai signori J. D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e signora P. Lindh, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo

1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1992, n. 1991, che istituisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione (GU L 199, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1991/92»), si applica, in forza del suo art. 1, ai produttori comunitari di lamponi del codice NC ex 0810 20 10. Il suo art. 2, n. 1,

dispone che le organizzazioni di produttori sono riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri a condizione che la produzione dei loro membri sia superiore a 1 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione che precede la richiesta di riconoscimento ai sensi dello stesso regolamento. La campagna di commercializzazione comprende il periodo dal 1° giugno al 31 maggio.

2 Ai sensi dell'art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento di cui trattasi, le organizzazioni di produttori riconosciute che abbiano presentato un programma per il miglioramento della competitività nel settore dei lamponi da industria approvato dalle autorità nazionali competenti possono ottenere un aiuto forfettario rilasciato dagli Stati membri in una sola quota. L'importo di tale aiuto è fissato a 50 ECU/tonnellata di lamponi da industria commercializzati dall'organizzazione di produttori, in linea di massima nel corso della prima campagna di commercializzazione successiva alla data del riconoscimento specifico in quanto organizzazione ai sensi del regolamento in parola. Gli aiuti concessi sono rimborsati dalla sezione «garanzia» Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), in ragione del 50%.

3 L'art. 6 del regolamento (CEE) della Commissione 30 luglio 1992, n. 2252, che fissa le modalità di applicazione del regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione (GU L 219, pag. 19; in prosieguo: il «regolamento n. 2252/92»), ad integrazione dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1991/92 dispone che i quantitativi commercializzati da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori riconosciute sono quelli effettivamente venduti da parte dei loro aderenti per la trasformazione nel corso della prima campagna di commercializzazione successiva alla data del riconoscimento specifico. La disposizione in oggetto aggiunge che, nel caso di condizioni climatiche avverse constatate nella regione di produzione, che diminuiscano di oltre il 20% il raccolto dell'organizzazione di produttori, i quantitativi commercializzati sono quelli effettivamente venduti per la trasformazione nel corso della seconda campagna di commercializzazione successiva alla data del riconoscimento specifico.

4 Ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 2252/92, l'aiuto forfettario a favore delle organizzazioni di produttori riconosciute che hanno presentato un programma

di miglioramento viene versato loro nella misura del 70% dell'importo provvisorio dalle autorità nazionali entro un termine massimo di due mesi successivo all'approvazione del programma da parte loro. A norma dell'art. 10, n. 2, tale importo provvisorio è determinato, se del caso, in funzione dei quantitativi commercializzati da ciascuna organizzazione di produttori, come risulta dalla domanda di riconoscimento.

5 L'importo definitivo dell'aiuto dipende dai quantitativi effettivamente venduti per la trasformazione nel corso della prima campagna di commercializzazione successiva alla data del riconoscimento specifico, oppure, in caso di condizioni climatiche avverse constatate nella regione di produzione che diminuiscano di oltre il 20% il raccolto dell'organizzazione di produttori, da quelli effettivamente venduti nel corso della seconda campagna di commercializzazione successiva al riconoscimento. L'art. 10, n. 3, del regolamento n. 2252/92 prevede, in proposito, che l'importo definitivo dell'aiuto è stabilito e il saldo — tra tale importo definitivo e la somma anticipata — è versato al più tardi un mese dopo la comunicazione, da parte delle organizzazioni di produttori alle autorità nazionali competenti, delle informazioni concernenti i quantitativi commercializzati nel corso della prima campagna di commercializzazione successiva al riconoscimento.

6 L'art. 14 del regolamento n. 2252/92 dispone che, qualora un aiuto sia stato indebitamente pagato, gli Stati membri procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse calcolato a decorrere dalla data di versamento dell'aiuto, fino all'effettivo recupero.

Fatti

7 La ricorrente, Scottish Soft Fruit Growers Ltd, è una società scozzese che raggruppa vari produttori di lamponi destinati alla trasformazione, registrata in conformità all'Industrial and Provident Society Act del 1965. È stata costituita nel 1992 per svolgere attività in qualità di organizzazione di produttori di lamponi nel Regno Unito, ed è stata riconosciuta nell'aprile 1993. In conformità all'art. 2, n. 2, del rego-

lamento n. 1991/92, ha presentato un programma di miglioramento della competitività del lampone da industria e ha pertanto maturato il diritto, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del detto regolamento, ad un aiuto di 50 ECU/tonnellata di lamponi commercializzati in linea di principio nel corso della campagna 1° giugno 1993 -31 maggio 1994, prima campagna di commercializzazione successiva alla data del riconoscimento specifico.

8 Il programma della ricorrente è stato approvato il 28 maggio 1993 e, a norma dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 2252/92, l'aiuto forfettario le è stato erogato il 2 luglio 1993, nella misura del 70% del suo importo, da parte dell'autorità nazionale competente — l'Intervention Board. L'importo dell'aiuto (246 755,10 UKL) è stato calcolato provvisoriamente, in conformità all'art. 10, n. 2, del detto regolamento in base ai quantitativi commercializzati dall'organizzazione, come indicato nella domanda di riconoscimento presentata dalla ricorrente (7 350 tonnellate di lamponi). Tuttavia l'importo definitivo dell'aiuto doveva essere fissato, in via di principio, alla fine della campagna di commercializzazione 1° giugno 1993 - 31 maggio 1994.

9 Poiché nel corso di tale periodo le condizioni meteorologiche sono state insolitamente sfavorevoli, la ricorrente ha potuto commercializzare soltanto circa 4 000 tonnellate di lamponi. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 6 del regolamento n. 2252/92 (condizioni climatiche avverse), i quantitativi da prendere in considerazione quale base di calcolo dell'importo definitivo dell'aiuto dovevano essere quelli effettivamente venduti nel corso della seconda campagna di commercializzazione (1° giugno 1994 -31 maggio 1995). Poiché le condizioni meteorologiche sono state ancora avverse, il volume delle vendite della ricorrente nella campagna 1994/1995 ha raggiunto soltanto le 3 539 tonnellate. Pertanto, l'importo definitivo dell'aiuto di avviamento ammontava a 163 009,21 UKL.

10 Con lettera 3 aprile 1995 l'Intervention Board, ente d'intervento nazionale nel Regno Unito, in conformità all'art. 14 del regolamento n. 2252/92, ha richiesto alla ricorrente il rimborso della somma eccedentaria versata, pari a 83 745,90 UKL. Il 25 aprile 1995 è stata redatta una fattura recante quale data di pagamento il 10 maggio 1995.

11 Successivamente alla redazione di tale fattura lo Scottish Office, Agriculture Environment and Fisheries Department — ente pubblico regionale competente nel settore dell'agricoltura — con lettera 25 ottobre 1995 ha esposto al direttore della direzione generale Agricoltura (DG IV) della Commissione il problema nel quale era incorsa la ricorrente, chiedendo di dar prova di comprensione nei suoi confronti. Vi si suggeriva, come soluzione per evitare il rimborso, la possibilità di interpretare il regolamento n. 1991/92 nel senso che esso consentirebbe di prendere in considerazione una situazione di forza maggiore, determinata da condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, e di considerare la campagna che è stata utilizzata come base di calcolo per il riconoscimento del gruppo — 1992/1993 — come la campagna definitiva ai fini dell'aiuto di avviamento. Nella stessa lettera il rappresentante dello Scottish Office ammetteva che probabilmente una soluzione del genere avrebbe reso necessaria una lieve modifica dell'art. 6 del regolamento n. 2252/92. In attesa della risposta della Commissione, l'Intervention Board non ha avviato alcuna azione di recupero dell'importo fatturato il 25 aprile 1995.

12 Con lettera 16 ottobre 1997 il direttore generale della DG VI ha informato lo Scottish Office che la Commissione aveva definitivamente preso posizione rispetto alla sua domanda, dichiarando che non poteva essere accolta.

Procedimento e conclusioni delle parti

13 Con atto introduttivo depositato alla cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 1998, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, volto all'annullamento della decisione della Commissione 16 ottobre 1997, che ha disatteso la domanda dello Scottish Office in merito all'interpretazione e all'applicazione dei regolamenti n. 1991/92 e n. 2252/92 a proposito della richiesta di rimborso di un aiuto di avviamento indirizzata alla ricorrente dall'Intervention Board.

14 Con atto separato depositato in cancelleria il 6 marzo 1998 la Commissione, in forza dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ha sollevato

un'eccezione di irricevibilità. Il 29 aprile 1998 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità.

15 Nell'atto introduttivo la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione contenuta nella lettera 16 ottobre 1997;

— condannare la Commissione alle spese.

16 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— condannare la ricorrente alle spese.

17 Nelle osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione;

— disporre il proseguimento della procedura.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

18 La Commissione sostiene anzitutto che il ricorso è irricevibile in quanto la lettera controversa non modifica affatto la posizione giuridica della ricorrente, tenuta a rimborsare la parte di aiuto indebitamente versata dall'amministrazione in forza dell'art. 6 del regolamento n. 2252/92 e non in forza della lettera del direttore generale della DG VI nella quale le è stato comunicato che la Commissione non poteva accogliere la domanda dello Scottish Office di procedere ad una modifica di tale articolo. Pertanto, la lettera contestata non sarebbe un provvedimento atto a determinare un mutamento significativo della posizione giuridica della ricorrente. La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, possono costituire oggetto di un'azione di annullamento solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest'ultimo (sentenza del Tribunale 16 aprile 1997, causa T-541/93, Connaughton e a./Consiglio, Racc. pag. II-549, punto 30). Ne conclude che, siccome l'atto impugnato non era in grado di produrre effetti giuridici obbligatori, esso non può essere oggetto di un ricorso d'annullamento.

19 In secondo luogo, la Commissione afferma che la lettera controversa costituisce una risposta negativa a una domanda sottopostale essenzialmente al fine di ottenere la modifica della disposizione di un atto di portata generale, il regolamento n. 2252/92. Orbene, per giurisprudenza costante, «un ricorso d'annullamento proposto da un privato contro una decisione negativa non è ricevibile, qualora sia diretto contro il rifiuto di adottare un regolamento di portata generale» (ordinanza del Tribunale 4 ottobre 1996, causa T-5/96, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. II-1299).

20 In proposito la Commissione afferma che, nella presente causa, i regolamenti n. 2252/92 e n. 1991/92 hanno natura legislativa e portata generale, in quanto riguardano organizzazioni di produttori di lamponi stabilite in tutta la Comunità. L'art. 6 del regolamento n. 2252/92, prevedendo in maniera oggettiva la concessione di un

aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori riconosciute, produrrebbe effetti giuridici nei confronti di persone considerate in generale e in astratto, sicché esso riguarderebbe la ricorrente soltanto in ragione della sua qualità di organizzazione di produttori di lamponi, senza alcun'altra specificazione.

21 Da ultimo, la Commissione fa riferimento al modo in cui la modifica richiesta avrebbe dovuto aver luogo nel caso in cui la domanda fosse stata accolta, e osserva che la detta modifica avrebbe dovuto anch'essa essere adottata sotto forma di regolamento di portata generale. Tuttavia, avendo il Tribunale dichiarato, nella citata ordinanza Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, che «un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica e diretto contro il rifiuto della Commissione di compiere una rettifica retroattiva di un atto è irricevibile nel caso in cui tale rettifica avrebbe dovuto essere adottata in forma di regolamento avente portata generale» (punto 28), è indiscutibile — secondo la Commissione — che il ricorso di specie è anch'esso irricevibile per tale ragione. Essa rammenta in proposito che lo Scottish Office ha riconosciuto, nella sua lettera 25 ottobre 1995, che era necessaria una rettifica del regolamento.

22 Nell'atto introduttivo, la ricorrente afferma che il suo ricorso è ricevibile in quanto essa è direttamente e individualmente riguardata dalla decisione impugnata, benché essa sia indirizzata allo Scottish Office. Essa sostiene che la decisione la riguarda direttamente, in quanto gli effetti della stessa nei suoi confronti non dipendono dall'esercizio da parte di terzi di un potere discrezionale, e individualmente, in quanto l'atto incide sulla sua sfera in ragione di talune caratteristiche che le sono proprie o in ragione di circostanze di fatto che la distinguono, cosicché essa è individuata dalla decisione alla stessa stregua della persona cui è indirizzata. La ricorrente sottolinea che la decisione controversa riguarda essa soltanto, in quanto unica organizzazione di produttori di lamponi nella Comunità.

23 Nelle osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, essa deduce che la lettera controversa ha modificato la sua posizione giuridica e che, pertanto, ha prodotto effetti giuridici vincolanti atti a rendere il ricorso ricevibile. Contesta l'argomento della Commissione secondo cui non sarebbe stata la decisione controversa ad imporle il

rimborso dell'importo di 83 745,90 UKL, precisando che le autorità nazionali hanno sospeso ogni azione di recupero di tale importo in attesa della decisione della Commissione. In proposito, la ricorrente rammenta che un ricorso d'annullamento di un atto della Commissione è stato dichiarato ricevibile dalla Corte nonostante tale atto richiedesse misure d'attuazione da parte delle autorità nazionali (sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 7). Di conseguenza, a parere della ricorrente la decisione controversa, in quanto tale, ha stabilito in via definitiva la posizione della Commissione e, pertanto, incide sulla sua posizione giuridica, rendendo con ciò tale decisione soggetta a controllo giurisdizionale ai sensi dell'art. 173 del Trattato (v. sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-2667).

24 La ricorrente si richiama inoltre alla sentenza della Corte 22 aprile 1997, causa C-395/95 P, Geotronics/Commissione (Racc. pag. I-2271, punti 12, 14 e 15), nella quale un ricorso proposto avverso una decisione della Commissione era stato dichiarato ricevibile nonostante la ricorrente avesse rapporti giuridici unicamente con le autorità nazionali competenti e nonostante che, secondo la giurisprudenza precedente, la Commissione non potesse sostituire la propria decisione a quella delle autorità nazionali. Poiché la Commissione aveva adottato la decisione controversa nell'esercizio delle sue competenze e poiché tale decisione riguardava specificamente la ricorrente, che perdeva così qualunque possibilità effettiva di vedersi attribuire l'appalto, la decisione aveva di per sé prodotto effetti giuridici vincolanti nei suoi confronti e poteva quindi essere oggetto di un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Orbene, nella fattispecie la ricorrente ritiene che, per analogia — avendo la Commissione adottato la decisione controversa nell'esercizio delle sue competenze e tenuto conto del fatto che tale decisione riguarda specificamente la ricorrente, che perderebbe con ciò qualunque possibilità di ottenere soddisfazione — allo stesso risultato, vale a dire alla dichiarazione di ricevibilità del ricorso, si dovrebbe pervenire nel caso di specie.

25 La ricorrente contesta del pari, pur se in via subordinata, gli altri argomenti dedotti dalla Commissione.

26 In risposta all'argomento vertente sull'irricevibilità di un ricorso di annullamento diretto contro il rifiuto di adottare un regolamento di portata generale, argomento che la Commissione trae dalla citata ordinanza Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, la ricorrente afferma che la posizione della ricorrente in tale causa non è paragonabile alla sua in quanto, nel caso di specie, l'atto impugnato non è una semplice lettera d'informazione, che si limita a spiegare brevemente al destinatario le ragioni di una presa di posizione normativa precedente, bensì costituisce una decisione di rigetto dettagliata risultante da lunghi negoziati tra le parti.

27 Essa contesta altresì l'argomento attinente alla natura della domanda che sta all'origine della decisione impugnata, argomento che la Commissione desume dalla stessa ordinanza, secondo cui essa vorrebbe ottenere una modifica legislativa delle disposizioni legislative comunitarie pertinenti. A parere della ricorrente, la lettera dello Scottish Office 25 ottobre 1995 (allegato 5 al ricorso) non implica necessariamente una domanda di modifica del regolamento n. 2252/92. Da tale lettera risulterebbe che la domanda si fondava, tra l'altro, su un'interpretazione del termine «in linea di principio» («normally»), contenuto nel regolamento n. 1991/92, nel senso che esso includerebbe un'eccezione di forza maggiore alle disposizioni legislative così com'erano state adottate. Orbene, secondo la ricorrente ciò non implicherebbe necessariamente una modifica di tali disposizioni. Pertanto, la giurisprudenza cui si richiama la Commissione non troverebbe applicazione al caso di specie.

28 Per il caso in cui il Tribunale ritenesse che la natura della domanda postuli necessariamente una modifica legislativa, la ricorrente deduce che la natura della norma di modifica richiesta è tale da ammettere un'azione d'annullamento contro il rifiuto di adottare un emendamento del genere. Per la ricorrente, infatti, la detta modifica potrebbe applicarsi, per sua stessa natura, ad un unico produttore — ad essa stessa — giacché, per tutto il periodo di cui trattasi, essa era il solo produttore interessato dalle norme originarie. La ricorrente deduce in proposito che, in un caso analogo, la Corte ha dichiarato che un regolamento che negava a una particolare categoria di operatori il beneficio di un aumento delle restituzioni all'esportazione riguardava tali operatori in modo diretto e individuale (sentenza della Corte 18 novembre 1975, causa 100/74, CAM/Commissione, Racc. pag. 1393).

29 La ricorrente contesta altresì la pertinenza al caso di specie della giurisprudenza Buckl (sentenza della Corte 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I-6061), nel cui solco si collocherebbe la citata ordinanza Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione. Essa afferma che la presente causa è molto diversa in quanto, contrariamente alla detta causa, in cui la Corte aveva precisato che il regolamento di modifica sollecitato riguardava gli importatori di anatre e di oche, gli allevatori di anatre e di oche nonché tutti i macelli di volatili da cortile indistintamente, nella fattispecie la modifica richiesta riguarderebbe retroattivamente un solo produttore in tutta la Comunità.

30 A suffragare la tesi della ricevibilità la ricorrente deduce invece che il suo ricorso è analogo a quello proposto nella causa che ha dato luogo alla sentenza della Corte 13 maggio 1971, cause riunite 41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International Fruit Company e a./Commissione (Racc. pag. 411), cui fa riferimento il Tribunale nell'ordinanza 4 ottobre 1996, causa T-197/95, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione (Racc. pag. II-1283). Essa ritiene infatti che i motivi che indussero la Corte a dichiarare ricevibile il ricorso nella detta causa sono trasponibili al caso di specie. Essa ricorda in proposito che, nella citata sentenza International Fruit Company e a./Commissione, la Corte ha dichiarato che il regolamento impugnato non aveva portata generale e poteva quindi essere oggetto di controllo giurisdizionale ai sensi dell'art. 173 del Trattato in quanto, al momento della sua adozione, il numero delle domande di titoli di importazione che potevano risultarne pregiudicate era determinato, nessuna nuova domanda poteva aggiungervisi, il regolamento era stato adottato tenendo conto del quantitativo totale per il quale le domande erano state introdotte ed era stato emanato con riferimento alla situazione specifica di taluni soggetti. Orbene, secondo la ricorrente qualunque norma modificativa risponde alle considerazioni che spinsero la Corte a dichiarare ricevibile il ricorso nella detta sentenza e, pertanto, nella fattispecie, la decisione che ha negato l'adozione di una tale norma dovrebbe poter essere oggetto di controllo giurisdizionale ai sensi dell'art. 173 del Trattato.

31 La ricorrente deduce da ultimo che l'argomento della Commissione secondo il quale altre organizzazioni avrebbero potuto rientrare nell'ambito d'applicazione del rego-

lamento di cui trattasi, e potranno rientrarvi in futuro, è assolutamente fuori luogo in quanto l'analisi della questione dev'essere effettuata sulla base di fatti reali piuttosto che su ipotesi. Orbene, a suo parere la modifica avrebbe potuto riguardare soltanto un unico produttore, la Scottish Soft Fruit Growers.

Giudizio del Tribunale

32 Ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti e ritiene di poter statuire sulla domanda senza passare alla fase orale e senza impegnare la discussione nel merito.

33 Nel caso di specie occorre anzitutto verificare se la decisione impugnata sia un atto impugnabile con ricorso d'annullamento.

34 Secondo una giurisprudenza consolidata, non è sufficiente che una lettera sia stata inviata da un'istituzione comunitaria in risposta a una domanda formulata dal suo destinatario perché essa possa essere qualificata come decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato, rendendo così possibile il rimedio del ricorso d'annullamento (ordinanza della Corte 27 gennaio 1993, causa C-25/92, Miethke/Parlamento, Racc. pag. I-473, punto 10; sentenza del Tribunale 22 maggio 1996, causa T-277/94, AITEC/Commissione, Racc. pag. II-351, punto 50, e ordinanza 4 ottobre 1986, causa T-5/96, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, citata, punto 26). Risulta parimenti da una giurisprudenza costante che costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato soltanto i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81,

IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; sentenza Connaughton e a./Consiglio, citata, punto 30, e ordinanza 4 ottobre 1996, causa T-5/96, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, citata, punto 26).

35 Occorre rilevare nella fattispecie che l'obbligo di rimborso imposto alla ricorrente deriva dall'applicazione della normativa vigente e che, pertanto, la ricorrente era debitrice dell'Intervention Board prima che lo Scottish Office formulasse la sua domanda alla Commissione, e che tale essa è rimasta dopo la risposta di quest'ultima.

36 Per giunta, allorché il 25 ottobre 1995 lo Scottish Office si è rivolto alla Commissione, la ricorrente aveva già ricevuto la lettera dell'Intervention Board datata 3 aprile 1995 con la quale le si comunicava l'importo definitivo dell'aiuto di avviamento cui aveva diritto, e si precisava l'importo indebitamente anticipato che essa doveva rimborsare sulla base di una fattura che le sarebbe pervenuta nei giorni successivi. Quest'ultima, effettivamente inviatale dall'Intervention Board il 25 aprile 1995, le imponeva di versare l'importo di 83 745,90 UKL entro il 10 maggio 1995.

37 L'argomento della ricorrente secondo il quale la lettera controversa ne ha modificato la posizione giuridica, in quanto le autorità nazionali, in attesa della decisione della Commissione, non avevano avviato alcuna azione di recupero parziale dell'aiuto, dev'essere disatteso. Occorre precisare che, se l'Intervention Board, autorità competente per il recupero degli importi indebitamente pagati in forza dell'art. 14 del regolamento n. 2252/92, in attesa della presa di posizione della Commissione sulla richiesta dello Scottish Office non ha avviato alcun provvedimento di recupero effettivo del debito liquidatole, si tratta soltanto di un comportamento benevolo adottato unilateralmente dall'amministrazione britannica, del tutto estraneo alle competenze della Commissione nel settore. Si deve rilevare in proposito che i regolamenti applicabili nella specie non prevedono né la possibilità di modificare il

regime ivi sancito o di trattare in via eccezionale la concessione e il recupero di aiuti decisi dalle amministrazioni nazionali, né misure di sospensione del recupero come quella unilateralmente adottata nella fattispecie dall'Intervention Board.

38 Ne consegue che il fatto che l'autorità nazionale non abbia proceduto al recupero effettivo dell'importo di cui trattasi, in attesa della presa di posizione della Commissione, non è atto a suffragare la tesi della ricorrente secondo la quale la sua posizione giuridica rispetto al debito dipendeva dalla sorte che la Commissione avrebbe riservato alla domanda propostale dallo Scottish Office il 25 ottobre 1995.

39 In queste circostanze, la ricorrente non era legittimata a confidare nel fatto che la risposta della Commissione allo Scottish Office avrebbe comportato una modifica della sua posizione giuridica di debitrice dell'Intervention Board.

40 Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che la lettera controversa non è idonea ad incidere sulla posizione giuridica della ricorrente.

41 Va ricordato altresì che un ricorso d'annullamento non è ricevibile qualora sia diretto contro il rifiuto di adottare un regolamento di portata generale (v., in tal senso, ordinanza 4 ottobre 1996, causa T-5/96, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, citata, punto 28). Analogamente, il ricorso proposto da una persona fisica o giuridica e diretto contro il rifiuto della Commissione di compiere una rettifica retroattiva di un atto è irricevibile nel caso in cui tale rettifica avrebbe dovuto essere adottata in forma di regolamento avente portata generale (sentenza della Corte 17 maggio 1990, causa C-87/89, Sonito e a./Commissione, Racc. pag. I-1981, punti 8 e 9, e ordinanza 4 ottobre 1996, causa T-5/96, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, citata, punto 28).

42 I regolamenti n. 1991/92 e n. 2252/92, che trovano applicazione nella fattispecie, hanno natura legislativa e portata generale, in quanto riguardano tutte le organizzazioni di produttori di lamponi stabilite nella Comunità e fissano i presupposti per il loro riconoscimento, pur prevedendo la concessione di aiuti specifici. In particolare, l'art. 6 del regolamento n. 2252/92 prevede l'erogazione di un aiuto forfettario in presenza di una situazione oggettiva, consistente nell'essere un'organizzazione di produttori la cui produzione superi le 1 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione precedente la domanda di riconoscimento, che abbia presentato un programma di miglioramento della competitività nel settore del lampone da industria approvato dalle autorità nazionali competenti. Esso produce quindi effetti giuridici nei confronti di persone prospettate in via generale ed astratta. La circostanza che la ricorrente, all'epoca della formulazione della domanda da parte dello Scottish Office, fosse la sola organizzazione di produttori di lamponi riconosciuta nell'ambito dei detti regolamenti nulla muta nella natura legislativa e nella portata generale degli stessi, in quanto il numero di organizzazioni interessate non è decisivo in proposito (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 luglio 1983, causa 231/82, Spijker Kwasten/Commissione, Racc. pag. 2559, punto 10). Ne consegue, analogamente, che un regolamento di modifica avrebbe dovuto aver anch'esso portata generale.

43 Ciò considerato, è giocoforza rilevare che, poiché la lettera controversa si risolve in un diniego di modificare il regolamento, la ricorrente non è legittimata ad impugnare tale diniego con il ricorso d'annullamento.

44 Né la ricorrente può avvalersi della giurisprudenza che essa richiama, in quanto verte su cause i cui contesti giuridici e di fatto non sono raffrontabili alla fattispecie, cosicché essa non è in grado di confutare l'analisi che precede, che conclude nel senso della non incidenza sulla posizione giuridica della ricorrente.

45 Per quanto riguarda, in primo luogo, la citata sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto avveniva nella detta causa, non si tratta nella fattispecie di una misura di salvaguardia comportante deroghe alle norme del Trattato a partire da un determinato momento e per un

periodo limitato, e che né il Consiglio né la Commissione avrebbero potuto tentare di identificare gli operatori economici prima dell'adozione dell'atto, né si presumeva che lo dovessero fare.

46 In secondo luogo, per quanto riguarda la citata sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, il Tribunale ritiene che la ricorrente a torto ne deduca che la decisione della Commissione nella fattispecie possa essere oggetto di controllo giurisdizionale ai sensi dell'art. 173 del Trattato semplicemente in quanto stabilisce in via definitiva la posizione della Commissione, giacché la sentenza stessa sottolinea che tali atti devono modificare in maniera rilevante la posizione giuridica della ricorrente.

47 Per quanto attiene, da ultimo, alla citata sentenza Geotronics/Commissione, il Tribunale ritiene che essa non sia pertinente in quanto, contrariamente a quanto avviene nella fattispecie, in quel contesto la Commissione aveva adottato una decisione individuale e non di portata generale, nell'ambito dell'esercizio delle competenze proprie espressamente riconosciutele nel regolamento applicabile. Nella detta causa, inoltre, la Commissione aveva competenze che essa era tenuta ad esercitare nei confronti di ogni offerta di appalto presentata, cosicché le sue decisioni potevano determinare, come la Corte ha dichiarato nella sentenza, effetti giuridici vincolanti e definitivi quali l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla gara d'appalto. Nella fattispecie, al contrario, la presa di posizione della Commissione è sopravvenuta soltanto in conseguenza della domanda proposta in via del tutto volontaria ed inopinata dallo Scottish Office, che ha sollecitato alla Commissione l'adozione di una misura assolutamente non prevista ed eccezionale come quella di modificare una disposizione normativa di portata generale con effetti retroattivi. È in circostanze del genere che la Commissione ha adottato la decisione di non dar seguito alla domanda e, pertanto, di non modificare il contesto normativo al quale la ricorrente già era soggetta. Il Tribunale ritiene pertanto che né il contesto giuridico né quello fattuale delle due cause siano equiparabili.

48 Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che la lettera controversa non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato e, pertanto, il presente ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

49 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Lussemburgo, 11 dicembre 1998

Il cancelliere — Il presidente

H. Jung — J. D. Cooke